

**NOTA INFORMATIVA E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
delle Polizze Collettive n. 5231/02 (ed. Maggio 2008)**

NOTA INFORMATIVA

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

- **Cardif Assurances Risques Divers S.A.**, Rappresentanza generale per l'Italia, Largo Toscanini, 1 – 20122 Milano, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989 – Reg. Imprese n°273430 Trib. Milano. Telefono: 02 772241.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

LEGISLAZIONE APPLICABILE

Ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs n. 209/2005, la legislazione applicabile al contratto è quella italiana, così come preventivamente convenuto tra gli Assicuratori e la Contraente.

RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO E AI SINISTRI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto: a Cardif Assurances Risques Divers S.A – Rappresentanza Generale per l'Italia - Direzione Gestione ed Assistenza Clienti - Largo Toscanini, 1 - 20122 Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e.mail reclami@cardif.com
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO E DELL'ADERENTE

In sede di conclusione del contratto, gli Assicurati e gli Aderenti devono fornire alle Compagnie dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. Il fatto che gli Assicurati e gli Aderenti rilascino dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione della prestazione assicurativa.

PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dalle polizze si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Si invita l'Aderente a leggere con particolare attenzione le clausole concernenti le garanzie incluse e quelle escluse nelle coperture assicurative, la durata delle coperture nonché i massimali di copertura.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

ASSICURATO: la persona fisica Titolare di una carta di credito Aura Gold Findomestic attiva.

ASSICURATORE : Cardif Assurances Risques Divers S.A, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale al n° 1 di Largo Toscanini, 20122 Milano, capitale sociale di € 13.440.000, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989. Reg. Imp. n° 273430 Trib. Milano – P.I. 08916500153 – R.E.A. n° 1254536.

ATM: Sportello automatico di Banca.

BENEFICIARIO:, l'Assicurato titolare di una carta di credito Aura Gold Findomestic attiva.

CARTA ASSICURATA: La carta Aura Gold attiva, emessa da Findomestic, per la quale l'Assicurato ottiene i benefici delle coperture assicurative di cui alla presente Polizza.

CARTA ATTIVA: La carta di credito Aura Gold che abbia effettuato almeno una transazione di acquisto o di prelievo o che, emessa in sostituzione di altra carta, abbia un saldo attivo da rimborsare come indicato sull'estratto conto inviato dalla Contraente.

CONTRAENTE: Findomestic Banca S.p.A. che stipula la Polizza per conto dei propri clienti titolari di una Carta Assicurata.

DANNO ACCIDENTALE: qualsiasi deterioramento totale o parziale, qualsiasi distruzione connessa a un inatteso evento esterno.

DATA DI DECORRENZA: data a partire dalla quale le garanzie assicurative previste dalle Polizze hanno effetto.

DATA DI CESSAZIONE DELLE GARANZIE: data allo scadere della quale le garanzie assicurative previste dalla Polizza non hanno più effetto.

DOCUMENTI ASSICURATI: passaporto, carta d'identità e patente.

FRANCHIGIA: la somma stabilita nella Polizza espressa in cifra fissa che rimane, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini delle presenti Condizioni di Assicurazione, comunque a carico dell'Assicurato.

FURTO: Furto con scasso, rapina, scippo.

GIOIELLI: qualsiasi oggetto solitamente portato da una persona, consistente in tutto o in parte di metallo prezioso e/o pietre preziose.

ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

MASSIMALE: somma fino alla cui concorrenza, per ciascun Sinistro, l'Assicuratore presta le garanzie. Costituisce il limite dell'esposizione finanziaria dell'Assicuratore al di là del quale le conseguenze economiche del sinistro restano a carico dell'Assicurato.

OGGETTI ASSICURATI: Tutti gli oggetti acquistati totalmente o parzialmente con la Carta Assicurata, **ad eccezione** di: beni usati, animali, piante, contanti, biglietti aerei, biglietti e titoli di trasporto, garanzie o qualsiasi altro titolo negoziabile, gioielli o pietre preziose, opere d'arte e di grafica, oreficeria artigianale, (argenteria, alimentari, veicoli motorizzati nuovi o usati, telefoni cellulari, qualsiasi prestazione o servizio acquistato online, oggetti usati in contesti industriali o professionali, oggetti acquistati per la rivendita, oggetti acquistati attraverso asta online).

PARTI: Aderente, Assicuratore, Contraente.

POLIZZE: le Polizze Collettive n. 5231-02 stipulate fra Contraente ed Assicuratore.

PREMIO: la somma dovuta dalla Contraente all'Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.

RAPINA: qualsiasi minaccia o violenza fisica compiuta da Terza Parte ai fini di impossessarsi di una cosa mobile detenuta dal rapinato.

SCASSO: Danneggiamento, forzatura o distruzione di qualsiasi meccanismo di chiusura.

SCIPPO: Forma aggravata di furto in cui il bene sottratto viene strappato di dosso o di mano alla vittima.

SINISTRO: evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione. Tutti i danni causati da un unico evento sono considerati come un unico sinistro.

TERZA PARTE: qualsiasi persona ad esclusione dell'Assicurato, del coniuge o convivente more-uxorio, figli o genitori o di qualsiasi altra persona che abiti regolarmente al domicilio dell'Assicurato, come risultante da stato di famiglia.

Art 1 Oggetto della copertura

L'Assicuratore riconosce all'Assicurato le seguenti garanzie valide in tutti i paesi del mondo:

- **Copertura Protezione dell'acquisto**
- **Copertura dei Documenti**
- **Copertura prelievi di denaro da ATM**

Il premio per le coperture indicate è versato dalla Contraente. Non è previsto alcun premio a carico dell'Assicurato.

Art. 2 Persone assicurabili e adesione alla copertura assicurativa

E' assicurabile la persona fisica, titolare di una Carta Aura Gold Findomestic attiva.

Art. 3 Decorrenza e cessazione delle garanzie

Art. 3.1 - Decorrenza delle garanzie

Le garanzie assicurative decorrono dal momento di primo utilizzo della Carta in caso di nuova emissione o dalla data di emissione della carta per quelle emesse in sostituzione di carte già esistenti che riportino un saldo attivo sull'estratto conto inviato dalla Contraente.

Art. 3.2 - Cessazione delle garanzie

Le coperture assicurative hanno termine, per ciascun Assicurato, 365 giorni dopo la decorrenza e si rinnovano tacitamente di anno in anno a condizione che:

- o l'estratto conto relativo alla Carta Assicurata riporti un saldo attivo;
- o la polizza collettiva tra l'Assicuratore e la Contraente sia ancora in vigore al momento della cessazione della copertura individuale.

La copertura individuale cessata potrà essere riattivata effettuando un nuovo acquisto e/o prelievo con la carta Aura Gold, a condizione che sia ancora in vigore la polizza collettiva tra Assicuratore e Contraente.

Art. 4 Condizioni e Prestazioni relative alle coperture assicurative

Art. 4.1 - Copertura Protezione dell'acquisto

Il rischio coperto è il Furto o il Danno Accidentale occorsi all'Oggetto Assicurato entro i 30 giorni seguenti alla data di acquisto o dell'effettiva consegna dell'Oggetto Assicurato.

L'Assicuratore liquida una somma pari a:

- in caso di Furto, il prezzo di acquisto dell'Oggetto Assicurato
- in caso di Danno Accidentale:
 1. i costi di riparazione, o
 2. il prezzo di acquisto dell'Oggetto Assicurato se non è riparabile o se i costi di riparazione eccedono il suo originale prezzo d'acquisto.

Paio o set: quando l'Oggetto Assicurato consiste in articoli in paio o set e, come risultato del sinistro, questi articoli non possono più essere utilizzati e non possono essere sostituiti individualmente, la copertura dovrà essere applicata all'intero set.

Massimale: la prestazione massima è pari a € 1.000 per anno e per Oggetto Assicurato, per un massimo di due sinistri per anno assicurativo.

Franchigia: per ogni sinistro viene applicata una franchigia di € 75.

Pagamento parziale:

Nel caso in cui solo una parte del prezzo di acquisto dell'Oggetto Assicurato sia stato pagato con la Carta Assicurata, il Sinistro verrà essere risarcito in proporzione alla quota del prezzo totale pagata con la Carta Assicurata.

Art. 4.2 - Copertura dei Documenti

Il rischio coperto è il Furto o lo smarrimento dei Documenti Assicurati solo se occorso contemporaneamente allo smarrimento o furto della Carta Assicurata.

L'Assicuratore liquida una somma pari al costo sostenuto per il rifacimento dei Documenti Assicurati.

Massimale: la prestazione massima è pari a € 150 per sinistro e per anno per un massimo di un sinistro per anno assicurativo.

Art. 4.3 - Copertura prelievi di denaro da ATM

Il rischio coperto è il Furto o la rapina dei contanti prelevati via ATM con la Carta Assicurata avvenuto entro 8 ore dal prelievo dei contanti stessi.

L'Assicuratore liquida una somma pari all'importo prelevato e sottratto.

Massimale: la prestazione massima è pari a € 500 per sinistro e per anno e per un massimo di due sinistri per anno assicurativo.

Art. 5 Esclusioni

Le coperture sono escluse nei seguenti casi:

- a) dolo dell'Assicurato o del coniuge o convivente more-uxorio, figli o genitori o di qualsiasi altra persona che abiti regolarmente al domicilio dell'Assicurato, come risultante da stato di famiglia.
- b) fatto illecito commesso dall'Assicurato;
- c) qualora l'Assicurato non agisca in modo prudente per prevenire furto o danneggiamento del bene coperto;
- d) furto di oggetto assicurato incustodito in luogo pubblico;
- e) furto avvenuto all'interno di veicoli tra le ore 22.00 e le ore 8.00;
- f) danni causati da animali;
- g) perdite durante la spedizione navale dell'ordine o la consegna via aerea;
- h) alluvione o terremoto;
- i) partecipazione attiva dell'Assicurato: a delitti dolosi; a fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; a sommossa o insurrezione;
- j) danni derivanti da radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività, tossici, esplosivi o altra proprietà rischiosa di qualsiasi nucleo esplosivo o componente nucleare;
- k) sinistro senza prova (il cliente deve denunciare alle autorità il furto e fornire la denuncia alla Compagnia)
- l) qualsiasi tipo di furto diverso dal furto con scasso, dallo scippo o dalla, rapina
- m) danni causati dal normale utilizzo o dal graduale deterioramento: erosione, corrosione, umidità o azione di freddo e caldo;
- n) danni estetici: smagliature, graffi, perdita di colore, macchie, che non pregiudichino l'uso o il funzionamento dell'oggetto;
- o) furto già coperto da altra Assicurazione.

La copertura relativa al rischio di Copertura Protezione dell'Acquisto è inoltre esclusa nei seguenti casi

- p) danni dovuti a difetti di produzione;
- q) difetto intrinseco del bene;
- r) cattivo uso del bene connesso al non rispetto delle istruzioni del produttore o distributore;
- s) smarrimento del bene.

La copertura relativa al rischio di copertura prelievi di denaro da ATM è inoltre esclusa nei seguenti casi

- t) prelievo di denaro con carte diverse dalla Carta Assicurata;
- u) importo superiore al Massimale che può essere prelevato con la Carta Assicurata;

- v) furto che avviene oltre le 8 ore dal prelievo;
- w) ove sia stato usato, ad opera di un Terzo, l'inganno o la minaccia nei confronti dell'Assicurato per costringerlo ad effettuare un prelievo di denaro contante.

Art. 6 Denuncia dei Sinistri

I sinistri devono essere denunciati entro 48 ore dal loro accadimento all'autorità competente e per iscritto all'Assicuratore entro i sette giorni successivi all'accadimento del Sinistro.

L'Assicurato dovrà consegnare all'Assicuratore tutta la documentazione richiesta da quest'ultimo, necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione.

Nel caso di Furto o smarrimento della Carta Assicurata, l'Assicurato dovrà farne tempestivamente notifica a Findomestic al fine di bloccare i pagamenti.

I documenti da consegnare necessari per ciascuna garanzia sono:

Copertura Protezione dell'Acquisto:

- o denuncia del Furto all'autorità competente;
- o prova d'acquisto del bene (scontrino, fattura);
- o copia dell'estratto conto mensile comprovante l'acquisto con la Carta Assicurata.

Inoltre:

- In caso di Rapina o Scippo, il certificato medico o testimonianza (datata e firmata) con menzione delle circostanze della rapina o dello scippo.
- In caso di furto con scasso, qualsiasi documento che provi l'intrusione come la ricevuta di riparazione della serratura o la conferma dell'assicurazione sulla casa o sull'auto.
- In caso di Danno Accidentale, la ricevuta del pagamento dei costi di riparazione (o una dichiarazione del venditore/riparatore che certifichi l'impossibilità di riparare).

Copertura dei Documenti:

- o copia della denuncia del Furto dei Documenti e della Carta Assicurata;
- o copia della lettera di Findomestic in cui viene accolta la richiesta di bloccare i pagamenti della Carta Assicurata;
- o copia dei nuovi Documenti e della documentazione comprovante l'ammontare dei costi sostenuti per il rifacimento

Copertura prelievi di denaro da ATM:

- o copia dell'estratto conto di Findomestic con indicazione della data, luogo, ora e ammontare prelevato;
- o denuncia del Furto all'autorità competente;
- o certificato medico originale o testimonianza, datata e firmata, che menzioni per iscritto le circostanze del furto o della rapina o qualsiasi altra prova.

L'Assicuratore si riserva la facoltà di richiedere l'eventuale ulteriore documentazione necessaria per la corretta valutazione del sinistro. Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

Art. 7 Liquidazione dei sinistri

L'Assicuratore si impegna a liquidare il sinistro a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa al sinistro ed entro 30 giorni da tale ricezione.

Art. 8 Legge Applicabile

La legge applicabile alla Polizza è quella Italiana.

Art. 9 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da parte dell'Assicurato alla Compagnia dovranno essere fatte per iscritto a: Cardiff – Gestione Linea Persone - Largo Toscanini 1 – 20122 Milano, fax n. 02 77224261. Eventuali comunicazioni da parte

dell'Assicuratore saranno indirizzate all'ultimo domicilio comunicato dall'Assicurato alla Contraente..

Art. 11 Foro competente

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente Polizza, sorta tra l'Assicuratore e la Contraente (o uno di essi), da una parte, e, dall'altra, qualunque Assicurato e/o avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato e/o avente diritto.

Art. 12 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

- Cardif Assurances Risques Divers S.A – Rappresentanza Generale per l'Italia - Direzione Gestione ed Assistenza Clienti - Largo Toscanini, 1 - 20122 Milano - n° fax 02.77.224.265 - indirizzo e.mail reclami@cardif.com

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Art. 13 Tutela Dati – Informativa

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003, Cardif Assurances Risques Divers S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito la "Società") - titolare del trattamento - tratterà i dati personali dell'Aderente, dell'Assicurato e di ogni altro avente diritto ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all'attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di Antiriciclaggio. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può tuttavia precludere l'instaurazione o l'esecuzione del contratto assicurativo. In caso di libero conferimento dei dati, occorre altresì il consenso scritto al trattamento dei dati sensibili (es. dati sulla salute) che potranno essere conferiti alla Società. All'interno della Società, possono venire a conoscenza dei dati personali, come Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti o i collaboratori anche esterni adibiti a servizi e soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa", nonché strutture, interne ed esterne, che svolgono per conto delle Società compiti di distribuzione, tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali, servizi informatici, spedizioni) e di controllo aziendale. Per il perseguimento delle suddette finalità, la Società può comunicare i dati a soggetti, anche esteri, in particolare società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede della Società) utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi "Titolari", salvo il caso in cui siano stati designati dalla Società "Responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza. La Società non diffonde i dati personali. Ciascun interessato potrà accedere in ogni momento ai dati personali che lo riguardano, ottenere l'indicazione della loro origine, del modo in cui sono utilizzati, farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, a seconda dei casi, ed opporsi alla loro utilizzazione (art. 7 del D. Lgs. n.196 del 2003) rivolgendosi a:

- Cardif Assurances Risques Divers S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, pro-tempore, domiciliato per la funzione presso la sede di Largo Toscanini n. 1 , 20122 Milano.